



SENTENZA CIVILE N° 299 /2019

N° 5759 Cron.

N° 706 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Ragusa, in persona del Dott. Salvatore Barracca

G.I. in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio civile in primo grado iscritto al n. 18 R.G.A.C. Anno 2017

Avente ad

OGGETTO: oppos. A decr. Ing. .

Promosso

DA

COMUNE DI VITTORIA , p.i. 82000830883 , in persona del sindaco p.t. ,

elett. Dom. presso l'avvocatura comunale , rappr. E dif. Dall'avv. Salvatore Giardina

per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore .

OPPONENTE

CONTRO

FLORAMO FILIPPO , nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 30.8.1948 , ivi res. via Papa


Giovanni XXIII n. 198 , CF. FLRFPP48M30A638B , nella qualità di mandatario dell'ATP

, con sede in Barcellona P.G. via Papa Giovanni XXIII n. 249 , costituita tra ing. Floramo

Filippo (capogruppo) , ing. Floramo Antonio (mandante) , Arch. Taverna Giorgio (

mandante) , Arch. Canonici Cora (mandante) , Micheletti Ingegneria srl (mandante) ,

Geol. Monaco Sebastiano Giovanni (mandante) , elett. Dom. presso lo studio dell'avv.



Sentenza n. 299/2019 pubbl. il 19/03/2019

RG n. 18/2017


Repert. n. 706/2019 del 19/03/2019

Benedetto Calpona , del foro di Barcellona P.G. , che lo rappr. E dif. Per mandato su foglio allegato alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

La causa veniva dal Giudice assunta in decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2018 , sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti e previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e successive memorie di replica .



IN FATTO ED IN DIRITTO

Ritenuto, anche per la non complessità della controversia, di potere redigere la presente sentenza nella forma concisa resa ora possibile dagli artt. 132, comma 2, n. 4) cpc e 118 disp. att. cpc, come novellati dalla legge 69/2009, senza esposizione del fatto;

ritenuto anzitutto che va rigettata de plano la eccezione preliminare di carenza di " legittimazione passiva " (rectius titolarità passiva del rapporto) sollevata dall'opponente Comune di Vittoria sul rilievo che, essendo la pretesa creditoria azionata dall'opposto ing. Filippo Floramo - quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito tra l'ing. Floramo Filippo (capogruppo), ing. Floramo Antonio (mandante), arch. Taverna Giorgio (mandante), arch. Canonici Cora (mandante), Micheletti Ingegneria srl (mandante) e dott. Geol. Monaco Sebastiano Giovanni (mandante) - fondata sul disciplinare d'incarico stipulato da detto RTP con l'ente territoriale opponente in data 21.12.2012, tenuto contrattualmente a rispondere della obbligazione concernente la corresponsione del reclamato corrispettivo non può che essere il committente contraente, mentre il Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia e Finanza - IGRUE ricopre chiaramente la veste di ente finanziatore dell'opera pubblica a cui si riferiscono le prestazioni (progettazione, direzione lavori e perizia variante) commesse dalla stazione appaltante al RTP;

ritenuto che parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui si eccepisce l'inesigibilità del preteso credito per mancato avveramento della condizione a cui era subordinato il suo insorgere (finanziamento dell'opera), in quanto, a parte che gran parte delle competenze reclamate sono state pagate in corso di causa, a partire dalla entrata in vigore del primo codice degli appalti pubblici (D.lgs. 12.4.2006 n. 163) la clausola, prima assai ricorrente, della c.d. copertura finanziaria dell'appalto deve ritenersi radicalmente nulla - come tale rilevabile d'ufficio ex art. 1421 cc, talché è sterile disquisire sulla ammissibilità della riconvenzionale proposta dal RTP opposto, intesa appunto ad ottenere tale declaratoria di nullità e resa, peraltro, necessaria dalla eccezione sollevata dalla PA opponente - perché in contrasto con il perentorio divieto previsto dall'art. 92, comma 1, di detto D.lgs. (" Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata "), peraltro ribadito dall'art. 25, comma 8 bis, del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;



ritenuto che, essendo state saldate in pendenza del presente giudizio tre delle quattro fatture azionate in sede monitoria dall'opposto (esattamente tra febbraio e marzo 2017, mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso il 4.11.2016 e notificato il 15.11.2016), l'opposta ingiunzione deve essere necessariamente revocata giusta l'ormai consolidato insegnamento della corte suprema risalente alla nota pronuncia delle sezioni unite n. 7448 del 7.7.1993 a cui si è conformata la giurisprudenza successiva (v. Cass. nn. 21432/2011, 24258/2010 e 6514/2007);

che a tale stregua vanno esaminate solo le questioni relative alla spettanza del compenso per la perizia di variante e certificato di regolare esecuzione, oggetto appunto della restante fattura n. 8/PA del 25.6.2016, e degli interessi moratori previsti dal D.lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali;

che quanto alla prima, corre l'obbligo di precisare che la fattura suddetta non è stata approvata - e quindi ammessa a liquidazione - dal responsabile della linea d'intervento non tanto perché non inserita nell'approvato disciplinare del servizio tecnico, bensì perché ritenuta fuoriuscire dal novero delle varianti necessarie, come tale retribuibile, e rientrante invece nell'ambito degli interventi " minori " disposti dalla direzione lavori per le ragioni indicate nell'art. 132, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 163/2010, che non sono appunto considerati come varianti ai sensi del primo comma di detta disposizione (v. nota datata " Roma 11.4.2016 " trasmessa a mezzo PEC al Comune di Vittoria dal responsabile della linea d'intervento dal viceprefetto Fernando Santoriello in servizio presso il Ministero dell'Interno);

che però, siccome l'art. 12 del disciplinare del servizio tecnico prevede espressamente il compenso per la redazione di perizie di variante e/o suppletive in corso d'opera, la perizia di variante redatta dall'ing. Filippo Floramo, direttore dei lavori, risulta approvata dal RUP con determina n. 423 del 17.2.2016, al pari del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, inoltre, nel quadro economico - elaborato A5, sottoscritto dal RUP il 4.5.2015, è previsto il compenso di € 3.989,96 per perizia di variante e certificato di regolare esecuzione (peraltro tale importo, correttamente richiesto per pari entità, non è mai stato contestato dall'opponente), la stazione appaltante è tenuta a corrispondere ugualmente al RTP opposto tale ulteriore compenso in quanto espressamente riconosciuto come legittimo e dovuto (v. nota 11.3.2016 a firma congiunta del RUP arch. Gioacchino Sortino e del dirigente del settore ing. Angelo Piccione);

che, venendo all'altra questione, va anzitutto puntualizzato che l'opponente non può utilmente invocare in suo pro la previsione dell'art. 11 del disciplinare secondo cui " ...

l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione della fattura dovuti alla mancata disponibilità delle risorse ", sia perché tale clausola è strettamente consequenziale a quella di copertura finanziaria, dichiarata nulla, sia perché la ritardata liquidazione delle spettanze del RTP è dipesa non già dal mancato o insufficiente finanziamento dell'opera, bensì da altri inconvenienti; ritenuto che tuttavia alcuni dei fattori che hanno causato tale ritardo non sono imputabili alla PA opponente ma agli stessi componenti del RTP, quali:

- la cessazione dell'attività di uno di essi, con conseguente doverosa sospensione cautelare della liquidazione della fattura n. 9/2014 (v. nota 875/UPI 8.3.2016 del RUP, controfirmata anche dal responsabile del settore);
- la mancata regolarità contributiva dell'arch. Taverna Giorgio e del geol. Monaco Sebastiano, che hanno indotto anch'esse ad una prudente sospensione dei pagamenti per acquisire le necessarie informazioni presso gli enti previdenziali in vista dell'attivazione degli interventi sostitutivi ex art. 4 DPR 207/2010 (v. nota n. 1835/UPI del 17.5.2016 a firma congiunta del RUP e del responsabile del settore);
- la necessità di correggere diverse fatture emesse dal RTP per importi errati o non rientranti nel " massimale " contrattuale (v. nota 19.4.2016 del Ministero dell'Interno e successiva nota 1687/UPI del RUP e del dirigente del settore);

che pertanto si ritiene conforme a giustizia ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 231/2002 fare decorrere gli interessi moratori previsti dal successivo art. 5 - spettanti anche ai liberi professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, stante che l'art. 2, comma 1, lett. c), di detto decreto annovera tra gli imprenditori " ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione " - dalla notifica del decreto ingiuntivo (15.11.2016) sino al saldo, tanto per le competenze saldate in corso di causa quanto per il riconosciuto compenso per perizia di variante e certificato di regolare esecuzione dei lavori;

che, avuto riguardo al parziale accoglimento della opposizione, appare giusto compensare tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle della fase monitoria (v. 21.7.2017 n. 18125, 12.5.2015 n. 9587 e 1.2.2007 n. 2217), mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell'ente opponente giusta il principio della soccombenza, e, in assenza della prescritta notula, si liquidano come da dispositivo secondo i parametri previsti dalla tabella - paragrafo 2 allegata al DM 55/2014.

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:




- A) accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal Comune di Vittoria avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1990/2016, che consequenzialmente revoca;
- B) condanna l'ente suddetto a pagare all'opposto Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito tra l'ing. Floramo Filippo (capogruppo), ing. Floramo Antonio, arch. Taverna Giorgio, arch. Canonici Cora, Micheletti Ingegneria srl e dott. Geol. Monaco Sebastiano Giovanni, la residua somma di euro 3.989,96 oltre agli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2001, tanto su detto importo quanto su quello delle competenze tecniche saldate in corso di causa, a decorrere dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (15.11.2016) al saldo effettivo;
- C) compensa tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle della fase monitoria, e condanna il Comune opponente a rifondere all'opposto i restanti due terzi che, per il giudizio di opposizione, liquida in euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché i due terzi delle spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.

Così deciso in Ragusa il 18 marzo 2019

IL GIUDICE UNICO

Dr. Salvatore Barracca



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli



TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
Oggi 19 MAR 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Donzelli

